

Ancora sul "caso Previti"

di Augusto Barbera*
(13 novembre 2001)

L'intenzione manifestata da alcuni colleghi di intervenire sulla "Sentenza Previti" consiglia di tenere aperto il dibattito su questa importante decisione. Alle domande che avevo sollevato, aprendo la discussione su di essa, sono venute alcune risposte che danno luogo ad ulteriori interrogativi.

In modo clamoroso un interrogativo è stato posto dal Presidente del Tribunale Paolo Carfi (*Il Corriere della sera* del 31 ottobre 2001) allorché ha "chiesto aiuto" al Presidente della Camera per potere fissare l'udienza utile per i processi in corso a carico dell'on. Previti. La risposta del Presidente ("guardi Internet") e la risposta del giudice ("non abbiamo il collegamento Internet") sono lungi dal fare emergere quella "leale collaborazione" fra giudice e Camera che sembra percorrere la decisione (dico "sembra" perché di "leale collaborazione" non vi è traccia nella decisione, ma solo nelle memorie degli avvocati e nei commenti). Rimane dunque aperto il punto 5 delle brevi considerazioni con cui aprivo il dibattito: come assicurare lo svolgimento dei processi che vedano coinvolti parlamentari? Come organizzare i lavori parlamentari in maniera tale da consentire l'assolvimento di doveri diversi da quelli parlamentari (e non solo riferiti ai doveri verso la giustizia).

Si introduce un nuovo privilegio per l'imputato parlamentare (Andrea Morrone) o addirittura siamo di fronte alla rinascita di una nuova forma di immunità (Marcos Criado e, con tono meno scandalizzato, Michele Belletti)? Ovvero si tratta di una "sentenza ritagliata sul caso" (Giuditta Brunelli), che ha sindacato determinate ordinanze di un giudice non al fine di individuare nuove prerogative ma perché esse sono state ritenute lesive dell'autonomia delle Camere, invitando i giudici, d'ora in poi, a meglio bilanciare le esigenze della giustizia con quelle della funzione parlamentare. Non mi sento di prendere posizione sul punto ma mi pare che abbia ragione chi (Tommaso Giupponi) si interroga se la decisione non richiami una "specialità" dell'impedimento parlamentare rispetto ad altri cittadini che possono anch'essi trovarsi nella "assoluta impossibilità" a comparire per "legittimo impedimento".

Un comune cittadino o un chirurgo-imputato che deve procedere a indifferibili operazioni godrà d'ora in poi della medesima tutela di un parlamentare? Anche se in questo caso non si tratterebbe di tutelare una funzione costituzionale verrebbero pur sempre in rilievo il diritto al lavoro del chirurgo e il diritto alla salute del paziente, normalmente costretti a cedere rispetto alle esigenze processuali.

Ma c'è un punto che non vedo finora messo in rilievo. D'ora in poi gli avvocati difensori non saranno uguali tra loro. Come è noto in base all'art. 486 del codice di procedura penale il difensore, "purché prontamente comunicandolo", può addurre la sua "assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento" ottenendo, se solo difensore, il rinvio dell'udienza. Ma quale la differenza, dopo la sentenza della Corte, fra un avvocato che adduce un importante impegno, e questo non gli viene riconosciuto dal Giudice, e l'avvocato-parlamentare (e ce ne sono tanti!) che non può prendere parte all'udienza perché deve partecipare a sedute del Parlamento? Non si viene a determinare una differenza di regime fra la posizione di un normale avvocato e quella di un avvocato che, avendo insieme la veste di parlamentare, potrebbe ottenere ripetuti rinvii di udienza?

Questa specialità non significherebbe certo che è preclusa al giudice ogni valutazione sulla compatibilità dell'impegno parlamentare con la presenza nel giudizio ma tale valutazione non può portare a sacrificare in modo non ragionevole l'attività parlamentare (tutta l'attività parlamentare, avendo la Corte giustamente rifiutato di distinguere fra i vari tipi di attività, votazioni od altro). Ma in tali casi il giudizio della Corte (per esempio sul "caso Matarascia" di prossima risoluzione) andrebbe a censurare l'eventuale non ragionevole bilanciamento ovvero (come mi interrogavo al punto 2) andrebbe a censurare veri e propri *errores in iudicando*, sindacando nel merito l'eventualmente errata applicazione della norma processuale effettuata dal giudice? E se così dovesse essere, quale il senso del rifiuto a consentire l'intervento volontario nel giudizio del deputato Previti nonostante gli spiragli aperti dalle Sentenze 35/99 e 76/2001.

E qui si pone ancora il problema (che sollevavo al punto 4) sulla sorte delle attività processuali svolte nei giorni di udienza per i quali non era stato riconosciuto, con le cinque ordinanze annullate dalla Corte, il legittimo impedimento dell'imputato. Ha ragione, a mio avviso, Antonio Baldassarre quando sostiene che "ordinanze illegittime per difetto di

motivazione non possono validamente produrre effetti giuridici ove annullate". Ma se la conclusione appare scontata per le attività processuali che hanno coinvolto il deputato Previti , quale la sorte delle attività processuali che potrebbero avere coinvolto altri imputati nel processo? Si potrebbero salvare le une e rendere inefficaci le altre? La risposta è collegata alla possibilità di scindere, o meno, le attività processuali svolte a carico dell'uno e a carico degli altri. Ma questo dipende da valutazioni che la Corte - e non potrebbe essere diversamente - lascia al giudice del processo.

* p.o. Università di Bologna

Forum di Quaderni Costituzionali

i Costituzionali